



**Prot. n. 32216**

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, con sede in Catanzaro, via Lombardi, rappresentata dal dott. Agostino Pellegrini, Direttore Regionale;

### **E**

il Comune di Bisignano (CS), con sede in Piazza Collina Castello, rappresentato dal Dott. Francesco Lo Giudice, in qualità di Sindaco, il quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 185 del 22/11/2017;

di seguito denominate “le Parti”

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 1 del D.L. 30/9/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248 ha previsto, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 30 % delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo;
- il provvedimento n. 187461 del 3/12/2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito gli ambiti di intervento e le modalità della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale;
- il provvedimento n. 175466 del 26/11/2008 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali;
- l'art. 18, comma 5, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/7/2010, n. 122, ha aumentato al 33% la quota spettante ai Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale dei tributi erariali;

- l'art. 2, comma 10, del D.lgs. 14/3/2011, n. 23 ha elevato al 50% la quota riconosciuta ai Comuni, stabilendo che la stessa è attribuita in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo;
- l'art. 1, commi 12-*bis* e 12-*quater*, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/9/2011, n. 148, ha aumentato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 100% la quota spettante ai Comuni;
- il provvedimento n. 78785 del 29/05/2012 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni;
- l'articolo 10, comma 12-duodecies, del DL 31 dicembre 2014, n. 192, ha esteso alle annualità 2015, 2016 e 2017 l'aumento al 100% della quota incentivante riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

## **Le Parti convengono quanto segue**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra le Parti relativamente alla partecipazione del Comune all'attività di accertamento fiscale, secondo le modalità stabilite con i citati provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.187461 del 3/12/2007, n.175466 del 26/11/2008 e n. 78785 del 29/05/2012 che si intendono qui integralmente richiamati.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. I settori nei quali il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale sono quelli individuati dall'articolo 4 del citato provvedimento direttoriale del 3/12/2007 e, in particolare:
  - commercio e professioni;
  - urbanistica e territorio;
  - proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
  - residenze fittizie all'estero;
  - disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
2. Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate, nell'obiettivo condiviso di sviluppare efficaci forme di collaborazione per il contrasto all'evasione, in

attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa.

3. La partecipazione del Comune all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

### **Articolo 3**

#### **Criteria di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale**

1. Il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate – esclusivamente in via telematica - informazioni utilizzabili ai fini dell'accertamento dei tributi statali.
2. Le segnalazioni, nell'ambito dei settori indicati al punto 1. del precedente articolo 2, sono relative a:
  - svolgimento attività senza partita IVA;
  - svolgimento attività diversa da quella dichiarata;
  - ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati;
  - affissione pubblicitaria abusiva;
  - ente non commerciale con attività lucrativa;
  - opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni;
  - professionista o imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio;
  - proprietà o diritto reale non indicato in dichiarazione,
  - proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati;
  - accertamento per omessa dichiarazione ICI/IMU;
  - accertamento per omessa dichiarazione TARSU/TARI/TASI/TIA;
  - revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004;
  - esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D. L. n. 112 del 2008;
  - domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del codice civile, a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16 del D.L. n. 112 del 2008;
  - domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del codice civile, a seguito di vigilanza oltre il triennio;
  - soggetti ai quali, di fatto o di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva;
  - occupazione abusiva del suolo pubblico;
  - soggetti interponenti.

### **Articolo 4**

#### **Tipologia e contenuto delle segnalazioni**

1. Le segnalazioni trasmesse dal Comune hanno ad oggetto il nome e il cognome, il codice fiscale e/o la partita IVA del contribuente e gli atti, fatti e negozi rilevati che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.

#### **Articolo 5** **Trasmissione delle segnalazioni**

1. Le segnalazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali sono trasmesse, nell'ambito dell'apposita procedura informatica fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate, agli uffici competenti secondo le specifiche tecniche indicate nei citati provvedimenti direttoriali del 26/11/2008 e del 29/5/2012.
2. Il flusso informatico è integrato da documentazione cartacea nel caso di segnalazioni particolarmente complesse.
3. Per i periodi d'imposta i cui termini per l'esercizio dell'attività d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate decadono il 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica di cui al precedente punto 1 è effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno.

#### **Articolo 6** **Trattamento dei dati**

1. Le notizie e i dati raccolti, che sono trasmessi nel rispetto del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal citato D.lgs.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono tracciate.

#### **Articolo 7** **Forme di cooperazione**

1. L'Agenzia delle Entrate è disponibile a prestare attività di assistenza, consulenza e formazione al Comune nella materia oggetto del presente protocollo di intesa.

**Articolo 8**  
**Durata del protocollo di intesa**

1. Il presente protocollo di intesa ha durata fino al 31/12/2018 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non intervengono disdette da parte dei sottoscrittori.

**Articolo 9**  
**Modifiche**

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le modifiche del presente protocollo di intesa che si dovessero eventualmente rendere necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, fermo restando che si applicheranno automaticamente le successive previsioni normative che dovessero intervenire in materia, comprese ovviamente quelle relative alla quota spettante ai Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale dei tributi erariali.

Catanzaro, 19 dicembre 2017

**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Regionale della Calabria**  
**Agostino Pellegrini**

**Il sindaco del Comune**  
**Francesco Lo Giudice**